

ELENCAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TPL

1. Esercizio del trasporto ferroviario di persone di locale sulla tratta “Venaria-Germagnano-Ceres”, secondo il programma di esercizio approvato dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, con composizioni adeguate di materiale rotabile atte a garantire il posto a sedere per l’intera utenza, nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi definiti nella successiva Parte del presente documento.
2. Consuntivazione trimestrale del servizio effettivamente erogato sulla tratta Venaria – Germagnano – Ceres, corredata da idonea e completa documentazione attestante i servizi effettivamente resi e quanto necessario per la verifica del rispetto degli obblighi di servizio fra cui, elencati in forma non esaustiva, i provvedimenti intrapresi a seguito di soppressione dei servizi (treni e/o autobus), l’indice di affidabilità del servizio ferroviario, l’indice di affidabilità del servizio ferroviario al netto delle soppressioni la cui responsabilità è attribuibile a terzi e/o “fenomeni esterni”, l’indice di puntualità effettivo del servizio ferroviario rispetto allo standard di 5 e 15 minuti, per l’intera giornata e nelle fasce di punta, l’indice di puntualità effettivo del servizio ferroviario rispetto allo standard di 5 e 15 minuti, per l’intera giornata e nelle fasce di punta, al netto dei treni il cui ritardo è attribuibile a terzi e/o “fenomeni esterni”.
3. Svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti il trasporto, la manutenzione degli impianti a bordo treno quali il riscaldamento/raffrescamento, l’illuminazione, la funzionalità degli accessi (garantendo almeno il 75% della regolarità delle porte), la fruibilità dei servizi igienici (garantendo la fruibilità di non meno il 75% dei servizi con il minimo di 1), in forma diretta o con avvalimento di altre aziende od operatori
4. Svolgimento in forma diretta o mediante imprese terze dei cicli di pulizia e lavaggio dei particolari interni ed esterni del materiale rotabile, con particolare cura del pavimento, dei sedili, dei servizi igienici, dei finestrini.
5. Attuazione di modifiche del servizio per consentire lavori di miglioria, rinnovo e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all’esercizio ferroviario, ivi comprese quelle commerciali, previo confronto con l’Agenzia. Nei casi in cui tali lavori interessino la sicurezza dell’esercizio ferroviario e, in genere, delle persone, è sufficiente una tempestiva informazione di GTT S.p.A. all’Agenzia.
6. Comunicazione adeguata ed efficace agli utenti del servizio in materia di variazione orario e/o di modalità del trasporto anche a causa di interruzioni programmate e/o accidentali nonché in materia di vendita dei titoli di viaggio.
7. Sostituzione efficace ed efficiente con corse con autobus in caso di manifestata e certificata difficoltà ad effettuare i servizi ferroviari a causa di impedimenti gestionali.
8. Garanzia dell’esecuzione dei servizi salvo cause di forza maggiore e/o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica; il verificarsi di interruzioni e danni a seguito

di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche o sommosse o incidenti provocati da terzi o da cose di terzi, indisponibilità della linea ferroviaria per eventi non prevedibili, non comportano riduzioni delle compensazioni economiche a condizione che GTT S.p.A., in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.

9. Garanzia in caso di sciopero del personale circa l'erogazione della quantità di servizio minimo secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Aziendali vigenti.
10. Rilevamento del numero dei passeggeri trasportati effettuato in forma convenzionale, secondo le modalità concordate con l'Agenzia, in termini di saliti e discesi su ogni treno e autobus e per ogni stazione; i dati sono da inoltrare all'Agenzia in forma elettronica editabile.
11. Adozione delle tariffe regionali deliberate dalla Regione. Le sanzioni a carico degli utenti sono stabilite dall'art.20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.; nelle aree nelle quali è prevista, da provvedimenti regionali, l'adozione di sistemi tariffari integrati e/o l'attuazione di integrazioni modali, GTT S.p.A. applica il sistema tariffario previsto.

In ogni caso è consentito il libero accesso ai servizi ai:

- a) possessori delle tessere di libera circolazione che utilizzano il servizio ferroviario, così come deliberato con D.G.R. n. 2 – 8049 del 23/12/2002;
 - b) funzionari e agenti delle forze dell'ordine appartenenti ai corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale e Guardia di Finanza; il libero accesso è subordinato alla condizione che gli interessati forniscano assistenza al personale di scorta in caso di accertamento di identità o per interventi di ripristino di ordine pubblico. Gli Agenti e i Funzionari devono segnalare di propria iniziativa al personale di scorta, al momento della salita sul convoglio, la propria presenza. Qualora non indossino l'uniforme devono esporre sul bavero il distintivo del corpo di appartenenza e mostrare al personale di scorta la tessera di riconoscimento.
12. Aggiornamento della "Carta della qualità dei Servizi ferroviari" in linea con lo schema generale di riferimento di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 e delle Delibere in materia pubblicate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

PORTE SECONDA: OBBLIGHI IN MATERIA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

13. Gestione della circolazione ferroviaria sulle due linee
14. Programmazione delle attività per la manutenzione programmata e manutenzione accidentale dell'infrastruttura delle linee ferroviarie "Canavesana" e "Torino – Ceres" e redazione di apposito cronoprogramma preventivo per quanto riguarda verifica della sede ferroviaria, verifica della rete di alimentazione per trazione, manutenzione della sede ferroviaria, pulizia della sede ferroviaria, manutenzione dei fabbricati, gestione dei magazzini, nonché ogni altra attività necessaria e complementare.
15. Svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti la manutenzione dell'infrastruttura, in forma diretta o con avvalimento di altre aziende od operatori.

16. Svolgimento in forma diretta o mediante imprese terze dei cicli di pulizia e lavaggio dei particolari interni ed esterni delle stazioni/fermate, con particolare cura del pavimento, dei servizi igienici, dei porta-rifiuti, dei locali aperti all'utenza.
17. Gestione, attuazione e coordinamento di tutte le attività accessorie al trasporto, alla gestione manutenzione programmata e manutenzione accidentale dell'infrastruttura.
18. Partecipazione alle attività di cui alla DGR. 12-8165 del 20/12/18 e sviluppo delle conseguenti fasi operative necessarie

PARTE TERZA: OBBLIGHI IN MATERIA QUALITA' DEL SERVIZIO FERROVIARIO

19. Si confermano le vigenti disposizioni in materia di qualità del servizio ferroviario.
20. Con riferimento al servizio sulla tratta Venaria – Germagnano – Ceres, sono confermati i correnti standard minimi mensili di puntualità:
 - 20.1 arrivo a destinazione del 87% di tutti i treni con ritardo non superiore a 5 minuti;
 - 20.2 arrivi a destinazione del 97% dei treni con ritardo non superiore a 15 minuti;
 - 20.3 arrivo a destinazione del 87% di tutti i treni circolanti nella fascia di punta (in arrivo tra le ore 6:00 e le ore 9:00, in partenza tra le ore 16:30 e le ore 19:30, dal lunedì al venerdì) con ritardo non superiore a 5 minuti;
 - 20.4 arrivi a destinazione del 97% dei treni circolanti nella fascia di punta (in arrivo tra le ore 6:00 e le ore 9:00, in partenza tra le ore 16:30 e le ore 19:30, dal lunedì al venerdì) con ritardo non superiore a 15 minuti.
 - 20.5 L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di puntualità sul trimestre di comporta, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione (arrotondato per difetto), l'applicazione di una penalità di Euro 500,00 per i ritardi superiori a 5 minuti ed Euro 1.000,00 per i ritardi superiori a 15 minuti.
21. Con riferimento al servizio sulla tratta Venaria – Germagnano – Ceres, è confermato il corrente standard minimo mensile di affidabilità (treni circolati ed arrivati alla destinazione programmata) pari al 99,5% dei treni programmati; nel calcolo sono considerati i treni soppressi, anche parzialmente, a causa di guasti tecnici ai rotabili o agli impianti di terra, viceversa sono esclusi gli eventi non imputabili a G.T.T. S.p.A.; alla rendicontazione dello standard conseguito è allegato il dettaglio dei treni soppressi e delle relative cause per cui l'Agenzia può chiedere ulteriori approfondimenti.
22. Si conferma che il superamento del limite di affidabilità fissato al precedente Numero 21 comporta l'applicazione di una penalità di Euro 2.500,00 per ogni decimale percentuale di scostamento; la penalità è ridotta del 50% se al superamento dell'indice non corrisponde una riduzione superiore allo 0,5% della produzione.
23. Si conferma che Il mancato rispetto della diffusione adeguata ed efficace delle informazioni relative alle variazioni del programma di esercizio ovvero il mancato coordinamento con l'Agenzia nella predisposizione del testo dei comunicati, è sanzionato con una penale di € 2.000 per ogni caso accertato.

24. Si conferma che Il mancato rispetto di uno degli standard di qualità di cui al precedente N.5 comporta una penalità di Euro 50,00 per ogni infrazione rilevata.
25. Si conferma che sulla base della documentazione fornita dall'impresa è definito l'ammontare delle eventuali detrazioni per servizi non resi, pari a euro 6,02 al netto dell'IVA per ciascun treno*km e a euro 1,5 al netto dell'IVA per ciascun bus*km sostitutivo.
26. Si conferma che la mancata segnalazione dei dati relativi alla verifica del rispetto degli indici di qualità al fine di impedire o alterare la verifica e arrecare un vantaggio ingiusto alla GTT S.p.A. è punita con una penale di Euro 52.000,00 per ogni infrazione. La contestazione avrà luogo in presenza di elementi probanti inconfutabili dalle Parti.
27. Si conferma che nel caso di mancata effettuazione, per cause imputabili a GTT S.p.A., dei servizi individuati come indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i., e per un numero di volte superiore ad un treno o a un autobus sostitutivo in un anno solare, è applicata una sanzione pari a € 1.000,00 per ogni treno ed una sanzione pari a € 500,00 per ogni autobus.
28. Si conferma che limitatamente al servizio sulla tratta Venaria-Germagnano-Ceres è applicato il "Bonus abbonati" nei termini concordati nel verbale prot. Agenzia n. 12766/2019.

PARTE QUARTA

29. Per le attività di cui sopra, in caso di avvalimento di imprese terze, resta ferma la responsabilità diretta di GTT nell'assolvimento degli obblighi di servizio;
30. Possono essere disposte verifiche e controlli sui servizi richiedendo eventualmente specifica documentazione circa gli eventi in corso d'esame, nonché verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio.